

Cass. Sez. Un., 24 dicembre 2019, n. 34429

“OMISSIS”

RITENUTO IN FATTO

Con delibera in data 23 febbraio 2017, il COA di Caltagirone comunicava a (OMISSIS), in possesso del titolo di Avocat rilasciato in Romania dall'U.N.B.R. - struttura "Bota", l'avvenuta cancellazione dall'elenco speciale degli avvocati stabilizzati ex Decreto Legislativo n. 96 del 2001.

Avverso detto provvedimento l'odierna ricorrente proponeva ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza n. 194 depositata il 21 dicembre 2018, lo rigettava.

Ritenute inammissibili ed in ogni caso infondate le istanze di ricusazione, nonché le questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense rilevava che il COA avesse correttamente agito, nel pieno rispetto delle norme di legge quanto alle denunciate violazioni di norme procedurali, trovando nella specie applicazione il combinato disposto della L. n. 247 del 2012, articolo 17 e Regio Decreto n. 1578 del 1933, articolo 45, per cui la partecipazione dell'iscritto al procedimento una volta comunicato l'invito a comparire, costituiva una facoltà il cui esercizio era riservato allo stesso, relativamente al merito della delibera impugnata, condivideva la conclusione, nel senso che la valutazione di idoneità del titolo di iscrizione spetta all'autorità competente dello Stato da cui il titolo è rilasciato.

Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione, articolato in diciassette motivi, (OMISSIS), chiedendo altresì, la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, la trasmissione alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali ed alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità.

Resiste con controricorso il Consiglio dell'Ordine Forense di Caltagirone.

Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del medesimo Decreto Legge n. 168 del 2016), la causa è stata riservata in decisione.

In prossimità dell'adunanza camerale, sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, Dott. Lucio Capasso. In data 14 ottobre 2019 è pervenuto alla cancelleria della Corte atto di rinuncia depositato da parte della ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la nota depositata il 14.10.2019, la ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso per cassazione.

Orbene, in assenza di ulteriore documentazione, non è dato comprendere con certezza se la rinuncia sia stata notificata alla controparte. Al riguardo va ricordato che ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, l'atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. In particolare, la

rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, benché non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187). Invero, poiché l'articolo 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra, come detto, un atto cosiddetto "accettizio" (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l'articolo 390, u.c., ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazione agli "avvocati" delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti.

È di tutta evidenza, pertanto, la sua irrilevanza, giacché è intervenuta dopo l'inizio dell'udienza, come da attestazione della cancelleria (da cui risulta che il deposito è avvenuto alle ore 11.10, ormai avviata la camera di consiglio fissata per le ore 10.00), per di più in difetto di prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte.

Le considerazioni che precedono inducono ad analizzare i motivi di gravame.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e l'omessa applicazione della L. n. 247 del 2012, articolo 17 e del Regio Decreto n. 1578 del 1933, articolo 43 in riferimento all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonché la violazione ovvero la falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione fra le parti, con riguardo alla circostanza che il COA abbia disposto la cancellazione degli avvocati senza previa convocazione degli stessi. A sostegno della censura la ricorrente richiama un precedente di questa Corte, l'ordinanza del 21 luglio 2016, n. 15042 adottata in sede cautelare e confermata con la sentenza n. 6963 del 17 marzo 2017.

Il motivo è privo di pregio alla luce delle considerazioni che verranno di seguito illustrate.

È pacifico, nella vicenda in esame, che l'avvocato sia stata invitata a presentare eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni, come accertato dal CNF e a norma dell'articolo 17 della legge professionale forense, e specificamente del comma 12, allo stesso spettava la facoltà di chiedere di essere ascoltato personalmente. La ricorrente pur non avendolo fatto, sostiene che il COA avrebbe comunque dovuto citarla. Dinanzi a sé, in applicazione del R. Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 45, che disciplina la procedura per applicazione dei provvedimenti disciplinari, in questi termini: "(nessuna sanzione disciplinare) può essere inflitta (dal Consiglio dell'Ordine) senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito a sue discolpe".

Come le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 3706 del 2019 (non massimata) hanno chiarito, la procedura di cancellazione regolata dall'articolo 17 non è una procedura disciplinare. Se lo fosse, la disciplina dei procedimenti disciplinari sarebbe applicabile in via diretta, circostanza che al contrario non si verifica. Del resto, la legge professionale distingue e regola in gruppi di norme diverse procedura di cancellazione per carenza dei requisiti (articolo 17) e procedura disciplinare (titolo V).

La disciplina del procedimento disciplinare e' chiamata ad integrare la regolamentazione dell'articolo 17 "in quanto applicabile", cioe' solo in quanto manchi una norma specifica nella disciplina sulla iscrizione e cancellazione dall'albo per assenza dei requisiti di legge e solo in quanto non vi sia rapporto di incompatibilita' tra le due normative.

Cio' non avviene nel caso in esame. Infatti, come si e' visto, la disciplina specifica dettata dal comma 12 dell'articolo 17, prevede che il COA quando rilevi la mancanza di un requisito necessario per l'iscrizione, prima di deliberare la cancellazione ha l'obbligo di invitare l'iscritto a presentare le sue osservazioni; riconoscendosi a quest'ultimo la facolta' di essere ascoltato, il COA e' obbligato a provvedervi, in tal casi non puo' adottare alcuna deliberazione senza avere preventivamente convocato l'iscritto.

Questa disciplina e' specifica ed incompatibile con quella dettata per la procedura disciplinare, che impone sempre e comunque la citazione dell'incolpato. Ne' puo' ragionevolmente sostenersi che la disciplina specifica leda il principio del contraddittorio (pag. 10 del ricorso), perche' l'invito a comparire costituisce pur sempre un obbligo per il COA anche nella procedura per la cancellazione, ma nella sola ipotesi che l'iscritto ne faccia richiesta. La scelta dell'eventuale partecipazione e', dunque, rimessa ad un'iniziativa dell'avocat interessato.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullita' del procedimento avanti al CNF, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, giacche' a suo avviso in detta fase del giudizio vigerebbe il principio, valevole per quello penale, della immutabilita' della composizione del Collegio, mentre nella specie, all'udienza del 22.02.2018, era composto da 12 consiglieri, divenuti 14 consiglieri nella seduta successiva del 21.03.2018.

Pur vero che l'eccezione e' stata sollevata per la prima volta in questa sede, ma trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, diviene ammissibile il suo esame.

Per quanto chiarito con riferimento al primo mezzo, le funzioni esercitate in materia di cancellazione degli iscritti dall'albo professionale dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non disciplinare.

Ne consegue che, come chiarito dalla sentenza n. 3706 del 2019 resa a Sezioni Unite, eventuali violazioni della normativa che regola tale procedimento non comportano una nullita' processuale ma determinano vizi di legittimita' del provvedimento di cancellazione, che si differenziano con riferimento al regime giuridico delle decisioni, in collegi reali, che necessitano dell'unanimita', ed in collegi virtuali che, invece, deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza. Inoltre, in difetto di impugnativa nel termine decadenziale, si ha la consolidazione delle deliberazioni dell'organo collegiale. Nella medesima logica la giurisprudenza amministrativa, nell'ambito degli organi collegiali virtuali (o imperfetti), ammette la c.d. prova di resistenza che si concreta, cioe', nella dimostrazione che, anche in difetto di partecipazione del componente privo della legittimazione, il contenuto della deliberazione non sarebbe stato diverso.

Dunque nessuna incidenza puo' essere riconosciuta alla dedotta circostanza della modificazione del collegio, che peraltro ha comportato solo una integrazione del numero da 12 a 14 dei componenti, giacche' in siffatto procedimento amministrativo e' sufficiente il rispetto del requisito del quorum

prescritto per la validita' delle deliberazioni.

Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di giurisdizione sull'istanza di ricusazione e la nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 51 c.p.c., comma 1, n. 1, oltre che della L. n. 247 del 2012, articolo 61, comma 1, nonche' degli articoli 47 CDFUE e 6 CEDU, stante l'illegittimita' delle ragioni addotte a sostegno del rigetto, quali l'applicabilita' del principio di imparzialita' al solo giudice effettivamente designato, e la mancanza di un interesse diretto della ricorrente alla circostanza dell'apertura del procedimento di commissariamento dell'Ordine di Caltagirone. Aggiunge, altresì, che il consigliere, Vice Presidente del CNF, avv. (OMISSIS), componente aggiunto del collegio decidente dell'udienza del 21.03.2018, era stato incaricato della istruttoria del procedimento di avvio di commissariamento nei confronti del COA di Caltagirone, come da nota del CNF allegata alla istanza di ricusazione.

La censura e' in parte inammissibile e in parte infondata.

Premesso che non sussiste il denunciato difetto di giurisdizione trattandosi di giudice speciale, l'istanza di ricusazione e' da ritenere del tutto generica laddove riguardi un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che per ciascuna di esse singolarmente considerate, ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto (cfr Cass. 26 novembre 2007 n. 24612).

Per il resto la censura e' infondata in quanto, come gia' deciso in precedente occasione (Cass. S.U., 16 gennaio 2014 n. 775, in materia di giudizi disciplinari e ribadito in numerose successive pronunce), la circostanza che il Consiglio Nazionale Forense, nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, abbia sollecitato gli stessi all'adozione di provvedimenti di cancellazione dall'albo non costituisce violazione dell'articolo 111 Cost. sotto il profilo del difetto di terzietà, giacche' le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento offrono sufficienti garanzie con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialita' dei giudizi. Pienamente legittimo, comunque, in ambito piu' generale, e' il prevedere che un organismo a rilevanza pubblica quale il Consiglio Nazionale Forense - e quindi deputato a emanare provvedimenti organizzativi e di indirizzo per i propri iscritti - abbia, a limitati fini, anche il potere di decidere su impugnazioni di provvedimenti degli Ordini locali che formalmente si fondino su proprie disposizioni di carattere generale.

D'altronde, l'emanazione di una circolare da parte del CNF non puo' certo intendersi come interesse diretto ai sensi dell'articolo 51, n. 1, citato. Si rileva, al riguardo che le Sezioni Unite hanno chiarito che "In realta' l'inosservanza da parte del Giudice dell'obbligo di astensione, nelle ipotesi previste dall'articolo 51 c.p.c. determina la nullita' del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il Giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del processo in violazione del criterio nemo iudex in causa sua" (Cass. Sez. Un. 16615 del 2005; di recente: Cass. Sez. Un. 7536 del 2017 e Cass. Sez. Un. 21114 del 2017).

Quanto, infine, alla questione relativa alla nullita' della sentenza per la partecipazione al Collegio dell'avv. (OMISSIS) e' inammissibile per novita', oltre a rilevare che avrebbe, comunque, dovuto essere fatta valere con istanza di ricusazione.

Con il quarto motivo viene censurato il rigetto della proposta pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia Europea nonche' la contraddittorietà della motivazione allorché la sentenza impugnata ha definito rilevante uno strumento che poi ha ritenuto non avere potere certificatorio. In altri termini, il CNF avrebbe definito l'IMI privo di efficacia riconoscitiva della regolarità di un titolo straniero, essendo un mero mezzo di scambio di informazioni prive di effetto costitutivo e certificatorio, concludendo però poi nel senso che ha potere di identificare l'autorità competente, con conseguente violazione della direttiva comunitaria di stabilimento degli avvocati, per cui spetterebbe alla Corte di Giustizia Europea risolvere i conflitti.

Del pari non può trovare ingresso la quarta censura.

Nel caso di specie, infatti, non si tratta di interpretazione della normativa comunitaria bensì, unicamente, dell'apprezzamento di prove, anche documentali, concernenti la provenienza del titolo abilitante all'esercizio della professione da un organismo effettivamente abilitato, nel proprio ordinamento, a rilasciare quel titolo (in tal senso, Cass. Sez. Un. 22398 del 2016 e Cass. Sez. Un. 13400 del 2017). E d'altro canto l'accertamento circa la inefficacia del titolo abilitante è avvenuta proprio sulla base di attestazione dello Stato della Romania, nel cui ordinamento opera il BOTA.

Ne consegue che non sussiste la lamentata illogicità'.

Con il quinto mezzo la ricorrente deduce il mancato rispetto della pregiudiziale della Corte di Giustizia Europea con violazione del principio di non discriminazione, dal momento che l'interpretazione accolta dal CNF del regolamento comunitario come recepito dallo Stato italiano, determinerebbe il venir meno del principio di fonte primaria del diritto comunitario della libera circolazione delle persone. La censura è infondata.

L'Ordine professionale non ha, nella sostanza, sindacato la validità del titolo abilitativo, bensì la sua idoneità ad essere riconosciuto nello Stato secondo le vincolanti procedure stabilite dal sistema IMI: il ricorso al sistema IMI è obbligatorio e dunque la stessa norma che ne riconosce la vincolatività per lo Stato che accede a tale sistema informativo, fornisce la prova della obiettiva carenza di un potere di sindacato da parte delle autorità nazionali (cfr Cass. Sez. Un. 19403 del 2017).

Invero l'IMI è stato correttamente utilizzato come mero veicolo di un potere certificatorio esplicato all'interno dello Stato in cui l'Advocat ha conseguito l'abilitazione e, dunque, la incongruenza che il ricorrente addebita allo Stato italiano dovrebbe essere indagata con riferimento alle strutture dello Stato certificante.

Con il sesto motivo la ricorrente riproduce l'eccezione di incostituzionalità della L. n. 247 del 2012, articoli 35, 36 e 37 per violazione dell'articolo 111 Cost., commi 1 e 2, nonché dell'articolo 24. In particolare l'eccezione d'incostituzionalità riguarda il difetto di terzietà e di imparzialità del CNF trattato con l'istanza di ricusazione, nella parte in cui non prevede la ricusazione del CNF per interferibilità tra funzione di indirizzo (in particolare circolari del 2013 e 2016, indirizzate a tutti i Coa sulla interpretazione del titolo Bota, espresso anche nella sentenza impugnata) e funzione giurisdizionale. Insiste la ricorrente nell'affermare che il CNF nella specie aveva anche esercitato il potere di controllo pronunciandosi sulla illegittimità del titolo abilitativo con l'avviato procedimento di commissariamento del COA di

Caltagirone, imponendo la cancellazione de qua.

La censura e' inammissibile oltre ad essere infondata.

E' inammissibile per violazione dell'articolo 366 c.p.c., n. 6, in quanto non e' stata fornita la puntuale e specifica indicazione di dette circolari, sulle quali il motivo di censura rivolto alla sentenza impugnata si fonda.

E' infondata per il resto, ribadendosi in questa sede le considerazioni svolte con riferimento al terzo motivo, secondo cui l'emanazione di una circolare da parte del CNF non puo' certo intendersi quale interesse diretto ai sensi dell'articolo 51 c.p.c., n. 1, atteso che la natura amministrativa della circolare evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non del CNF: cio' non diversamente da come opera un proprio precedente di natura giurisdizionale.

Con il settimo motivo viene sollevata eccezione di difetto di giurisdizione, giacche' le uniche disposizioni che conferiscono al CNF la giurisdizione speciale sono il Regio Decreto n. 1578 del 1933, articoli 37 e 16, le quali non contemplano la giurisdizione speciale del CNF in materia di cancellazione dell'albo, prevista solo dalla L. n. 247 del 2012, articolo 17, che pero' non ha il rango di legge speciale.

Del tutto infondata e' la settima censura.

Come piu' volte affermato da queste Sezioni Unite, nonche' dalla giurisprudenza amministrativa, la competenza a conoscere dei ricorsi avverso il rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati, disposto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, spetta al Consiglio nazionale forense che, in tali fattispecie, agisce come giudice speciale (Cass. Sez. Un. 22 dicembre 2011 n. 28340; Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cons. St., sez. V, 22 agosto 2016 n. 3663; Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2016 n. 251; Cons. St., sez. II, 8 maggio 2015 n. 1407).

Infatti l'articolo 36 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 prevede che il Consiglio Nazionale Forense e' competente a decidere in materia di albi, elenchi e registri, ivi compresa l'iscrizione (o il diniego di iscrizione) ovvero la cancellazione nell'albo degli avvocati, riproducendo, nella sostanza, una disposizione gia' in vigore nell'ordinamento previgente e risalente nel tempo (Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36), integrando in tal modo una ipotesi di giurisdizione speciale.

Con l'ottavo motivo la ricorrente insiste nell'inammissibilita' della costituzione del COA per difetto di procura mancando nella memoria depositata dallo stesso la procura speciale alle liti, facendosi riferimento nell'atto costitutivo esclusivamente alla delibera adottata il giorno 08.02.2018 di autorizzazione a stare in giudizio, contraddistinta con il n. 29, mancando nella sentenza impugnata un qualsiasi riferimento alla necessaria procura speciale alle liti di cui all'articolo 83 c.p.c..

La censura e' inammissibile prima che infondata, in quanto non si confronta con la ratio della sentenza impugnata laddove ha accertato che la procura alle liti era stata rilasciata anche al Presidente del COA, avvocato (OMISSIS), oltre che all'avvocato (OMISSIS), con la conseguenza che nella specie trova applicazione l'articolo 86 c.p.c.. La giurisprudenza dominante, infatti, ha ritenuto che il professionista legale puo' assumere personalmente il patrocinio, tanto se agisca ovvero sia convenuto in proprio, quanto se promuova il giudizio

o si costituisca in nome altrui in forza di rappresentanza legale o di rappresentanza organica (Cass. n. 1626 del 1966; Cass. n. 3647 del 1956). Il principio e' stato applicato anche per il giudizio di cassazione se si tratti di avvocato iscritto nell'albo speciale.

Nel caso di specie il CNF, ha accertato, dall'atto deliberativo del COA, che l'avvocato (OMISSIS) cumulava in se' la rappresentanza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio con quella tecnica di patrocinante davanti al Consiglio medesimo, con la conseguenza che con la sottoscrizione ha agito come legale rappresentante dell'organismo e al tempo stesso come difensore munito dello ius postulandi, senza aver rilasciato - non essendo necessario - a se (o se', formula preponderante di recente) stesso la procura, incarico assunto posteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata e in data anteriore o contemporanea a quella della notificazione del gravame.

Con il nono motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 7 c.c. e degli articoli 2 e 3 della direttiva 98/5/CE per non avere comunicato all'Ordine di appartenenza Romeno, c.d. BOTTA, l'avvio del procedimento in modo da consentire all'Ente di parteciparvi, fornendo ogni elemento utile.

Con il decimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'articolo 208 c.p.p. per mancata garanzia del principio del contraddittorio stante la mancata partecipazione del BOTTA al giudizio de quo. Al riguardo viene invocata la sentenza n. 20773 del 2010 di queste Sezioni Unite.

Le complessive considerazioni sopra descritte ai mezzi nove e dieci da trattare unitariamente vertendo sulla medesima questione della (necessaria) partecipazione al giudizio de quo del BOTTA - non sono altro che una riaffermazione delle tesi espresse, esaminate e rigettate ai motivi quattro e cinque e ne seguono le sorti; va solo sottolineata l'assenza di qualunque legittimazione di tale organismo a partecipare al presente giudizio, giacche' cio' che viene in rilievo nella specie e' la verifica della sussistenza proprio del possesso di idoneo titolo rilasciato da un'autorita' di uno Stato membro che a tanto sia abilitata.

Tutte le richieste svolte dalla ricorrente nel senso di chiamare in giudizio detto organismo, che nella sostanza si vorrebbe far partecipe del processo per onerarne la prova di certificazione al rilascio dell'attestato abilitativo, non hanno alcuna incidenza sul sistema di accertamento dei titoli per come previsto e disciplinato dalla normativa Eurounitaria e nazionale.

Con l'undicesimo motivo la ricorrente denuncia la nullita' della delibera di cancellazione per difetto di maggioranza assoluta, nel senso che non potevano essere applicati i principi del rito amministrativo ma quelli del rito disciplinare per cui la cancellazione sarebbe stata pronunciata con quattro voti favorevoli alla cancellazione, uno contrario e tre relativamente non favorevoli e non gia', come ritenuto dal CNF, quattro voti a favore e quattro voti contrari.

Anche l'undicesima censura non puo' trovare ingresso dovendosi rimarcare che la natura amministrativa del procedimento di cancellazione e delle relative decisioni rende inapplicabili le norme relative alla composizione del collegio decidente dettate per i procedimenti disciplinari dal vigente ordinamento.

Con il dodicesimo motivo la ricorrente deduce la nullita' del procedimento per violazione dell'articolo 18 c.p.p. per avere il COA aperto la procedura con un'unica delibera e poi stralciato le singole posizioni, senza alcun provvedimento formale, disapplicando il rito disciplinare e conseguentemente il

rito penale.

La censura non puo' essere condivisa alla luce delle considerazioni svolte ai motivi uno, due e dieci, riconosciuta natura amministrativa al procedimento in questione.

Con il tredicesimo motivo e' dedotta la nullita' del procedimento per violazione della L. n. 241 del 1990, articolo 6 bis per avere il CNF con motivazione inconducente rigettato la proposta eccezione per mancata allegazione di documento utile a verificare la sussistenza del denunciato conflitto di interessi e di narrazione dei fatti posti a fondamento della eccezione, prodotto come allegato 3 della memoria del 22.02.2018 l'atto di citazione del giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma promosso dall'Ordine straniero BOTa contro il COA di Caltagirone proprio a seguito della cancellazione in questione, provvedimento peraltro riguardante numerosi altri iscritti, nella medesima situazione.

Neanche la tredicesima doglianza, appare idonea ad introdurre una argomentazione tale da indurre a ritenere la sentenza impugnata illegittima, trattandosi di censura che muove da una erronea ricostruzione della disposizione di cui si assume l'avvenuta violazione. Nella specie proprio la circostanza che il BOTa non sia parte del giudizio, ne' abbia un interesse all'esito dello stesso ex articolo 100 c.p.c. per effetto della reiezione del ricorso proposto al CNF, fa venire meno ogni ipotesi di conflitto, come chiarito dalla sentenza n. 25453/2018 resa a Sezioni Unite da questa Corte.

Con il quattordicesimo motivo viene lamentato l'eccesso di potere per violazione del diritto di accesso e conseguente carenza e/o illogicità di motivazione della delibera impugnata.

Del pari e' inammissibile tale motivo richiamando una serie di atti non menzionati nella sentenza e che neppure si dice dove e quando siano stati prodotti nel giudizio di merito.

Con il quindicesimo motivo la ricorrente deduce la nullita' della delibera di cancellazione e del procedimento per illegittima composizione del COA di Caltagirone per l'incompatibilità di tre consiglieri, avvocati (OMISSIS), che avevano al momento della decisione già' accettato incarichi che durante il loro mandato ne comportavano la immediata decadenza d'ufficio.

La censura e' palesemente inammissibile per genericità della deduzione, non riportando ne' i singoli componenti del collegio che aveva deliberato la cancellazione degli avvocati, ne' il tenore del verbale invocato del 21 marzo 2018, laddove assume di avere sollevato l'eccezione, non essendo al riguardo sufficiente il solo richiamo alla precedente difesa, priva di ogni rinvio ai contenuti della medesima eccezione.

Con il sedicesimo motivo la ricorrente deduce l'inesistenza della notifica delle delibere di cancellazione effettuata nei suoi confronti a mezzo PEC dal COA di Caltagirone, per essere la normativa che consente siffatta modalità prevista per gli avvocati, non anche per l'ente pubblico.

La censura e' priva di pregio alla luce del principio secondo cui "in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all'articolo 31 del Regolamento 21 febbraio 2014 n. 2 (adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 50, comma 5, in materia di "procedimento disciplinare"), la disciplina di

cui al Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 50 e articolo 46, comma 2, ("norme integrative e di attuazione del R.Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore") va integrata con le evoluzioni delle normative in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo p.e.c. della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine, che si limiti a lamentarne l'irritualita' perche' sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario (in base a normativa superata dall'evoluzione di quella in tema di facolta' delle pubbliche amministrazioni non economiche di notificazione dei propri atti col mezzo della posta e poi di quella elettronica, normativa che avrebbe reso prevedibile per il destinatario la possibilita' di un utilizzo di un tale equipollente) o per carenza di un'attestazione di conformita' od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine Forense secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, e' validamente iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione" (cfr. in termini, Cass. Sez. Un. 20685 del 2018).

Con il diciassettesimo motivo la ricorrente, nel denunciare la violazione e la falsa applicazione della L. n. 247 del 2012 per avere il CNF disposto sulla base del Regio Decreto n. 1578 del 1933, articoli 50 e 54, norme ormai prive di alcuna cogenza con l'attuale assetto normativo, assume che sotto questo aspetto la motivazione del CNF recherebbe in se' un evidente errore di diritto.

Anche l'ultima censura non puo' essere condivisa in quanto sebbene il CNF nel dispositivo abbia fatto espresso richiamo al Regio Decreto n. 1578 del 1933, articoli 50 e 54, questo errore di diritto non ha apportato una reale incidenza invalidante sulla decisione impugnata, avendo comunque pacificamente esercitato il potere nell'ambito delle attribuzioni di cui alla L. n. 247 del 2012, articolo 17, risultando comunque le argomentazioni svolte nella parte motiva adeguate a sostenere l'esito ermeneutico ottenuto dal giudice d'appello.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Al rigetto nel merito del ricorso consegue l'assorbimento della richiesta volta alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

La Corte ritiene di compensare le spese del giudizio di legittimita', per essere stato notificato in data 19 gennaio 2019, allorquando non era stata ancora depositata la sentenza resa a Sezioni Unite n. 3706 del 2019, che ha mutato l'orientamento giurisprudenziale in materia.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

dichiara assorbita l'istanza di sospensione;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di

legittimita'.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.